

N. 2255

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI,
DEL TURCO e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1996

Istituzione di una gestione speciale presso le casse edili
competenti per territorio di cui all’articolo 37 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta il punto d'arrivo di un approfondito dibattito svoltosi in seno alle organizzazioni sindacali del settore edile, con spirito unitario e in stretto contatto con le altre forze sociali, in una delle realtà - la provincia di Salerno - nelle quali la crisi occupazionale del settore raggiunge le punte più drammatiche.

La proposta discende dalla consapevolezza che la crisi del settore, che determina l'espansione vertiginosa del lavoro nero, la riemersione di fenomeni di caporalato, l'inapplicazione della normativa in materia di protezione antinfortunistica, e la necessità di creare ammortizzatori sociali più funzionali ed equi di quelli esistenti, impone una radicale riorganizzazione dei punti cardine del settore, individuati nei cosiddetti enti paritetici: le Casse edili, le Scuole edili ed i Comitati antinfortunistici.

Le Casse edili dovrebbero divenire, in particolare, il fulcro del nuovo sistema di regolazione del settore, gestendo gli ammortizzatori sociali, promuovendo la formazione antinfortunistica, partecipando ai programmi di impiego nei lavori socialmente utili.

Si propone quindi che le Casse vengano a succedere all'INPS, con una speciale contabilità separata, nel compito di corrispondere l'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale. L'INPS dovrebbe quindi trasferire a queste gestioni le voci contributive relative al contributo addizionale D.S. Edilizia (codice INPS/GAU/21/11), per 120 miliardi, e del contributo D.S. ordinario, per 250 miliardi. Tale importo potrebbe raggiungere una consistenza doppia, pari a circa 700 miliardi, sia per effetto delle misure di rilancio dell'edilizia, sia attraverso una azione di contrasto del lavoro nero.

La ragione fondamentale che giustifica lo spostamento delle competenze dall'INPS alle Casse va individuata nel fatto che queste sono in grado di assicurare una gestione attiva, e non meramente erogativa, della indennità di disoccupazione, volta a migliorare la formazione professionale, a promuovere programmi di impiego per lavori socialmente utili, ad arginare la piaga del lavoro nero.

La riforma che si propone prevede l'obbligo dei lavoratori che godono delle indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria di partecipare ai programmi relativi ai lavori socialmente utili finanziati dagli enti pubblici territoriali, e quindi il versamento da parte dell'ente territoriale alla Cassa del relativo corrispettivo, secondo apposite convenzioni.

La Cassa edile deve essere poi chiamata a svolgere un ruolo più incisivo nella tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori.

A tal fine si prevede l'iscrizione obbligatoria alle Casse di tutti i lavoratori del settore, e, conseguentemente, l'obbligo delle imprese di assumere il personale, secondo criteri ispirati alla necessaria flessibilità, unicamente all'interno delle liste dei lavoratori iscritti

La Cassa dovrà svolgere compiti di particolare rilievo nella formazione e nell'aggiornamento professionale ed antinfortunistico dei propri iscritti. Si prevede a tal fine che tutti i nuovi iscritti debbano frequentare obbligatoriamente corsi di antinfortunistica, e che tutti gli iscritti debbano partecipare a programmi di formazione, riqualificazione e aggiornamento, secondo modalità corrispondenti alla realtà ambientale di ciascuna Cassa.

Concludendo, si deve ribadire che la riforma proposta - che non comporta oneri maggiori per lo Stato o per le imprese, ma intende rendere più proficuo l'impiego delle risorse esistenti - corrisponde all'esigenza di attribuire ad una struttura specializzata,

individuata nella Cassa edile, la funzione di punto di riferimento unitario degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, lavori socialmente utili), della formazione professionale ed antinfortunistica, e della lotta al lavoro nero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A partire dal 1° gennaio 1998, al fine di provvedere alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni, e dell'indennità di disoccupazione speciale di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è istituita presso le Casse edili competenti per territorio, di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 maggio 1991, una gestione speciale per gli operai dell'edilizia avente contabilità separata.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà entro il 28 febbraio 1998 al trasferimento delle competenze e della gestione agli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. I lavoratori del comparto edile sono obbligati ad iscriversi, secondo le rispettive qualifiche, nell'elenco generale tenuto dalle Casse edili per le finalità di cui all'articolo 1. Tale iscrizione è già considerata disposta in favore di coloro che sono stati occupati nel settore e risultano iscritti negli elenchi degli Uffici del lavoro secondo i codici individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Coloro che per la prima volta accedono al settore, che hanno chiesto o chiederanno l'iscrizione all'elenco generale delle Casse edili, sono obbligati, preventivamente, pena la esclusione o la non accettazione, alla frequenza di corsi di formazione di ba-

se e sulle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. La Cassa edile provvede all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 1 ai lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dalle vigenti leggi al termine del precedente rapporto di lavoro, qualunque ne fosse la natura e la durata effettiva, per periodo pari a dodici mesi, sempre che il licenziamento sia avvenuto per fine lavoro o per riduzione del personale, con esclusione dei licenziati per motivi disciplinari o per dimissioni.

2. Le modalità e le quantità dell'erogazione saranno stabilite in apposito regolamento di attuazione da emanarsi a cura delle medesime Casse edili.

Art. 4.

1. Durante il periodo di iscrizione all'elenco generale delle Casse edili, il lavoratore è tenuto alla frequenza di almeno un corso per la sua formazione, riqualificazione o aggiornamento, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento attuativo della presente legge da emanarsi a cura delle Scuole edili.

2. Il lavoratore che non abbia completato il corso o i corsi prescritti nel termine e secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 1 decade dai benefici di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Le imprese del settore edile sono obbligate ad assumere i lavoratori del comparto attingendo liberamente all'elenco generale delle Casse edili.

2. La presente norma deve essere esplicitamente riportata nei bandi di gara o di concessione realizzati per la esecuzione di opere finanziate in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 6.

1. Nel periodo di godimento delle indennità di cui all'articolo 2, i lavoratori sono tenuti a svolgere, secondo l'ordine di iscrizione e le qualifiche di cui sono in possesso, ed a pena di decadenza dai benefici disposti dalla presente legge, i lavori socialmente utili eventualmente concordati tra l'Ente pubblico attuatore del relativo progetto e la Cassa edile competente per territorio. Gli Enti attuatori sono autorizzati a realizzare convenzioni con la Cassa edile competente per territorio al fine di utilizzare lavoratori edili in attesa di ricollocazione al lavoro o in godimento delle indennità di cui all'articolo 1.

2. La Cassa edile, per ogni lavoratore inviato al progetto riceverà, attraverso le modalità previste dalla convenzione, dall'Ente attuatore una somma da stabilire rapportata a venti giornate lavorative. Il corrispettivo sarà incamerato dalla cassa edile per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Le imprese edili, per ogni lavoratore assunto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, potranno avvalersi di uno sgravio contributivo disposto dalle Casse edili secondo modalità previste nel regolamento di attuazione, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

